

Imposte dirette

TASSAZIONE degli INTERESSI e dei RIMBORSI d'IMPOSTA

di Sergio Foti

QUADRO NORMATIVO

L'art. 56, D.P.R. 917/1986 (ora artt. 59 e 89 [CFF 5159 e 5189]) prevede che gli **interessi**, anche se diversi da quelli indicati alle lett. a), b) e h) dell'art. 41, co. 1, D.P.R. 597/1973, concorrano a formare il **reddito** per l'**ammontare** maturato nell'esercizio. In considerazione dell'art. 2423, c.c., al co. 3, si prevede nella redazione del **bilancio** il **criterio di competenza**, **indipendentemente** dalla **data di incasso** o **pagamento**, anche per il **calcolo** degli **interessi**, in virtù dei **principi di chiarezza** e di **rappresentazione veritiera, trasparente e corretta** degli **accadimenti aziendali**.

Appare opportuno precisare che la norma fiscale generale, ex art. 109, D.P.R. 917/1986 [CFF 5209], prevede che i **componenti positivi e negativi di reddito** concorrano a formare il reddito nell'**esercizio di competenza**.

L'art. 88, D.P.R. 917/1986 [CFF 5188] considera **sopravvenienze attive** i **ricavi** o **altri proventi** conseguiti a fronte di **spese, perdite** od **oneri** correlati ad **accadimenti aziendali** e **amministrativi** di **esercizi precedenti** e vengono contabilizzati nel Conto economico quale **correttivo** ad un precedente costo od onere fiscalmente rilevante.

INTERESSI – CONTABILIZZAZIONE e TASSAZIONE:

la giurisprudenza della Corte di Cassazione con le Sentenze 7.5.2010, n. 11154 e 12.2.2010, n. 3399 ha chiarito le **modalità di contabilizzazione e tassazione** degli **interessi di natura compensativa** maturati sui **crediti d'imposta** e la **tassazione** degli **interessi moratori** conseguiti nell'ambito del reddito d'impresa da società finanziaria. ⁽¹⁾

La fattispecie reddituale nella quale viene attratto il **rimborso** di imposte, versate **in eccesso** rispetto a quanto dovuto, è di **sopravvenienza attiva** ⁽²⁾ ai sensi dell'art. 88, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF 5188].

La **natura fiscale** della **sopravvenienza** è correlata ad **accadimenti aziendali** ed **amministrativi** di **esercizi precedenti** e viene contabilizzata nel Conto economico quale **correttivo** ad un **precedente costo** od **onere fiscalmente**

rilevante; quindi, le **imposte rimborsate** danno luogo a **sopravvenienze attive** tassabili solo se **precedentemente dedotte**.

Se, invece, le **imposte** oggetto di rimborso sono state, a suo tempo, ritenute fiscalmente **indeducibili**, esse non danno luogo a **sopravvenienze attive tassabili**, in quanto se ai **rimborsi d'imposte indeducibili** si attribuisse carattere di **sopravvenienza attiva** si verrebbe ad assoggettare **due volte** a tassazione lo stesso reddito.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE e PRINCIPIO di COMPETENZA: il **principio di competenza** è disciplinato dalla norma fiscale nell'art. 109, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF 5209].

I **proventi**, gli **oneri** ed i **costi**, quindi, concorrono alla formazione del **reddito d'impresa** nell'esercizio di competenza, ⁽³⁾ quando la

(1) Si veda F. Falcone – A. Iorio, «Gli interessi “fanno” reddito», ne Il Sole 24 Ore dell'11.5.2010.

(2) Si veda sulla affermazione «di indubitabile natura di sopravvenienza attiva» la Nota 28.6.1979, n. 9/813.

(3) Si veda in tema di imputazione dei proventi per competenza, Corte di Cassazione 487/2008, 17566/2007 e 24474/2006, in tema di regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito che seguono infatti il principio di competenza economica. Si veda in tema di imputazione dei proventi secondo il principio di «cassa» Corte di Cassazione 13224/2007 (cfr. anche Cass. 24474/2006 e 11213/2002), che cristallizza l'imputazione degli elementi reddituali derivanti da una determinata operazione in bilancio non già con riferimento alla data del pagamento o dell'incasso materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui esso perviene a completa maturazione, col solo limite della certezza di costi o ricavi non ancora determinabili.

ART. 88, D.P.R. 917/1986 – SOPRAVVENIENZE ATTIVE

1. Si considerano **sopravvenienze attive** i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di **spese, perdite** od **oneri dedotti** o di **passività** iscritte in bilancio in **precedenti esercizi** e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il **reddito** in **precedenti esercizi**, nonché la **sopravvenuta insussistenza** di **spese, perdite** od **oneri dedotti** o di **passività** iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

loro esistenza è certa nell'*an* e nel *quantum*; (4) pertanto, le **sopravvenienze** sono da contabilizzare nell'**esercizio** in cui si verificano tali condizioni.

Le suddette condizioni vengono realizzate quando ad esempio:

- vi è la **certezza** e la **conoscenza dell'importo**;
- viene **comunicato** e **liquidato** dall'Amministrazione finanziaria l'**importo del rimborso**;
- a seguito di una **sentenza definitiva passata in giudicato**;
- quando avviene l'**accredito del rimborso**.

Il **criterio risolutivo** che deve accompagnare l'interprete è, senza dubbio, quello del necessario riferimento alla **maturazione** anziché alla **percezione** (cd. principio di «cassa»).

Pertanto, se la **sopravvenienza attiva** non si verifica materialmente nell'**esercizio** sarà necessario contabilizzarla, ai fini della predisposizione del **bilancio** di esercizio, entro i **termini** per la **redazione del bilancio** (5) ex art. 2423-bis, c.c.

Nel caso in cui le **sopravvenienze attive** siano derivanti da un **credito Inps** per **sgravi di oneri sociali**, le **sopravvenienze** vengono tassate nel **periodo d'imposta** in cui vengono corrisposte le **rate di rimborso**. (6)

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i **Principi contabili internazionali** – *las adopter* – l'art. 83, co. 1, terzo periodo, (7) D.P.R. 917/1986 [CFF 5183] deroga per le imprese *las/lfrs* ai criteri di **qualificazione** e **imputazione temporale per competenza**, prevedendo la rilevanza degli **elementi reddituali** e **patrimoniali** rappresentati in **bilancio** in base al criterio della

prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli *las/lfrs*.

Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'art. 109, co. 1 e 2, D.P.R. 917/1986 (**principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità**), nonché ogni altra disposizione di **determinazione del reddito** che assuma i **componenti reddituali** e **patrimoniali** in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio. (8)

Occorre, inoltre, verificare le **modalità di attualizzazione del credito** che produce **interessi** e indicare, nella Nota integrativa e nella relazione sulla gestione, l'**informativa di disclosure** per il processo di attualizzazione seguito, i **principi** ed i **criteri di valutazione**, il **calcolo degli interessi** e gli **effetti contabili** (si veda Oic n. 15, par. D III, per i casi in cui il credito non vada attualizzato, ad esempio, quando l'interesse attivo non è tassabile in capo al percipiente).

Per le imprese *las adopter*, il par. 53 dello *las 32* stabilisce che per la **valutazione delle attività** e **passività fiscali differite** non si applicano le disposizioni sull'attualizzazione.

RILEVANZA FISCALE degli INTERESSI ATTIVI ai FINI delle IMPOSTE sui REDDITI: gli **interessi attivi** liquidati e corrisposti dall'Amministrazione finanziaria sul **rimborso del credito d'imposta** sono tassabili; infatti, la Corte di Cassazione ha assunto sul punto un orientamento ormai univoco. (9)

Gli **interessi maturati fra società dello stesso gruppo** vanno in ogni caso contabilizzati «secondo il **criterio di competenza**, costituiscono **entrate (o uscite)** di ciascun contribuente e debbono essere specificamente **conteggiati**, in

(4) Si veda Ceppellini Lugano, «Testo Unico delle imposte sui redditi – Sopravvenienze attive proprie», Il Sole 24 Ore, undicesima edizione pag. 564 e segg.

(5) Si veda E. Santesso – U. Sostero, I principi contabili per il bilancio di esercizio, 2006, Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 49 e segg.

(6) Così R.M. 121/1998.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 1, co. 58, lett. a), L. 24.12.2007, n. 244.

(8) La rilevazione a Conto economico dei costi è retta dal principio di correlazione economica (*matching principle*) secondo il quale sono da attribuire all'esercizio i costi che hanno concorso alla generazione dei ricavi. Un costo va rilevato a conto economico anche quando non è correlabile ad alcun beneficio economico futuro.

(9) Si veda Corte di Cassazione 11154/2010; 3399/2010; 18864/2004; 8725/2003; 6446/1996; 3574/1995; 7091/1990; Ctc 1310/1994.

ART. 109, D.P.R. 917/1986 – NORME GENERALI
sui COMPONENTI del REDDITO d'IMPRESA

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

virtù dei principi di trasparenza (...).⁽¹⁰⁾

Gli interessi per crediti d'imposta corrisposti dall'Amministrazione finanziaria sono assoggettabili ad Ires ai sensi dell'art. 56, D.P.R. 917/1986 (ora artt. 59 e 89 [CFF 5159 e 5189]) che ha assoggettato a tassazione tutti gli interessi attivi, comunque conseguiti da soggetti che producono reddito d'impresa, afferenti ai ricavi ed ai proventi,⁽¹¹⁾ compresi gli interessi precedentemente esclusi dall'imponibile per la loro natura compensativa.

Durante il periodo di validità del precedente D.P.R. 597/1973, si sono avuti spesso contrasti interpretativi tra l'Amministrazione finanziaria⁽¹²⁾ ed i giudici tributari circa il trattamento tributario di questi interessi che, essendo per loro natura compensativi, erano esclusi dalla previsione del precedente art. 41, D.P.R. 597/1973 il quale includeva, invece, tra i redditi tassabili gli interessi moratori anche quando avevano natura risarcitoria.

Gli interessi compensativi, tra i quali rientrano appunto i crediti d'imposta, hanno lo scopo di compensare del mancato godimento del reddito relativo alla somma di denaro non ancora rimborsata dall'Erario.

Non erano, quindi, previsti nel precedente testo dell'art. 41 ma, nonostante questo, l'Amministrazione finanziaria procedeva fino al 31.12.1987 ugualmente, in sede applicativa, al recupero a tassazione delle somme corrisposte a questo titolo, considerandole componenti positivi di reddito, mentre la giurisprudenza si è sempre posta in posizione negativa.

Le sopravvenienze attive, relative al rimborso di imposte in base al principio di correlazione,

devono concorrere alla formazione della base imponibile Irap se correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti, dando quindi luogo a sopravvenienze attive tassabili.

Infatti, l'art. 5, co. 4, D.Lgs. 446/1997 [CFF 3918e] prevede che i componenti positivi e negativi, classificabili in voci del Conto economico diverse da quelle che costituiscono la base imponibile, concorrano alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti (quindi se le imposte oggetto di rimborso sono state, a suo tempo, ritenute fiscalmente indeducibili non sono tassabili).

Ai fini Irap, gli interessi attivi liquidati e corrisposti dall'Amministrazione finanziaria sul rimborso del credito d'imposta non dovrebbero essere tassabili, viste anche le numerose circolari ministeriali con riferimento a varie situazioni operative che non affrontano però tutti i casi dubbi e, talvolta, esprimono tesi non sempre condivise, essendo la base imponibile Irap costituita dal «valore della produzione netta» che è determinata dalla differenza tra i seguenti aggregati di bilancio (art. 5, co. 1, D.Lgs. 446/1997):

- somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del co. 1 dell'art. 2425, c.c.;
- somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso co. 1 dell'art. 2425, c.c. con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio.

⁽¹⁰⁾ Così Corte di Cassazione 11154/2010.

⁽¹¹⁾ Si veda art. 109 D.P.R. 917/1986 in merito al principio di competenza, principio di inerenza, e principio di afferenza.

⁽¹²⁾ Cfr. Circolare Min. Fin. 20.12.1983, n. 56/9/1605; Circolare Min. Fin. 2.2.1976, n. 3/9/010.